



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Regione Veneto - Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA SOSTA CAMPER

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14/04/2009

ARTICOLO 1.

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, in seguito citata come "area camper", sita in San Pietro in Cariano (VR), via Fontego angolo via L. Da Vinci.

Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

ARTICOLO 2.

Il presente regolamento è disciplinato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3.

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.). I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 12 ed allontanati. L'area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera H) del D. Lgs.285/1992.

ARTICOLO 4.

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 13 autocaravan contemporaneamente.

ARTICOLO 5.

La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle **48** ore dal momento dell'insediamento.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo art. 12 del presente regolamento e l'immediato allontanamento dei trasgressori.

ARTICOLO 6.

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell'area.

E' vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso e dell'uscita all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

ARTICOLO 7.

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purchè le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari. Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

ARTICOLO 8.

E' assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato, lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate; lo sradicamento dell'erba; lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli stessi; l'asportazione ed il danneggiamento di

materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio;

Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone; quanti li accompagnano devono tenere al guinzaglio i cani e raccogliergli le deiezioni.

E' altresì assolutamente vietato all'interno dell'area di sosta il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Devono essere osservate le disposizioni vigenti sul territorio del Comune di San Pietro in Cariano a proposito della raccolta differenziata dei rifiuti. E' vietato depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi cassonetti.

I menzionati divieti sono da intendersi contemperati con le specifiche competenze sindacali, nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente.

ARTICOLO 9.

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a pagamento, in base alle tariffe che verranno annualmente deliberate dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 10.

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 11.

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento.

Durante la marcia (nell' Area, nelle adiacenze, nella località) gli scarichi devono rimanere chiusi. Non devono verificarsi perdite di liquami.

ARTICOLO 12.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di codesto regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €500,00.

ARTICOLO 13.

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.

ARTICOLO 14.

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.